

BStGer BV.2005.29 vom 30. September 2005

Bundesstrafgericht, 2005-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BV.2005.29

FR: TPF BV.2005.29 du 30 septembre 2005

IT: TPF BV.2005.29 del 30 settembre 2005

Regeste

Reclamo contro un rifiuto d'accesso agli atti (art. 36 DPA)

Erwägungen

E. 1

Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione impugnata, data- ta 30 giugno 2005, è stata notificata alla reclamante il 4 luglio (v. act. 1.2); il reclamo è dunque tempestivo.

Secondo l'art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva della reclamante, coindagata nell'inchiesta fiscale speciale condotta dall'AFC, è in questo caso pacifica.

E. 2

Mediante scritto del 21 settembre 2005 la reclamante ha ritirato il proprio reclamo. Tale decisione è motivata dalle spiegazioni ottenute dall'AFC e dall'assicurazione che le informazioni non accessibili non verranno utilizzate nell'ambito della procedura. Pertanto, la presente procedura è divenuta priva d'oggetto, ciò che la Corte dei reclami penali si limita a constatare.

E. 3.1

Secondo l'art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii previsti agli art. 25 cpv. 4 DPA, 245 PP e 40 OG, quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dun-

- 4 -

que necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l'esito della procedura, l'autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell'incarto, a una valutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al litigio. Se l'esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, unicamente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giudiziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico della parte che ha provocato la procedura divenuta priva

d'oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, analogicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (ATF 118 Ia 488 consid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004 consid. 2.7).

E. 3.2

Nella fattispecie, il reclamo è divenuto privo d'oggetto in seguito al suo ritiro da parte della reclamante, la quale, durante la presente procedura, ha dichiarato di aver ottenuto delle spiegazioni dall'autorità fiscale nonché l'assicurazione che le informazioni contenute nei documenti a lei non accessibili non verranno utilizzate nell'ambito della procedura fiscale.

Nell'ambito della procedura penale amministrativa è assodato che il diritto alla consultazione completa e libera dell'incarto si impone unicamente alla fine dell'inchiesta, ossia allorquando il funzionario inquirente considera conclusa la propria inchiesta ed un'infrazione commessa (art. 61 DPA; DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb; 119 Ib 12 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 del 9 novembre 2004 consid. 4.1.1). Il diritto di consultare l'incarto deriva dal diritto di essere sentito ed una limitazione di tale diritto prima della chiusura dell'inchiesta non viola – per costante giurisprudenza – né l'art. 29 Cost. né l'art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb; sentenza del Tribunale federale 8G.123/2002 del 5 febbraio 2003 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 consid. 4.1.1). In concreto, vi è da constatare che l'inchiesta non è ancora terminata. Il fatto che l'amministrazione in causa non dia accesso, provvisoriamente, ad alcuni atti dell'incarto non avrebbe costituito una violazione del diritto federale. Giova qui rilevare il contenuto dell'art. 26 cpv. 1 lett. b PA (applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 36 DPA), secondo il quale solo gli atti adoperati come mezzi di prova devono imperativamente far parte dell'incarto oggetto della consultazione. Ora, nulla al momento avrebbe permesso di stabilire che i documenti ai quali la reclamante non ha sinora potuto accedere saranno utilizzati dall'AFC come mezzi di prova contro la reclamante medesima (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 consid. 4.2; cfr. inoltre act. 10). Dal momento che l'autorità inquirente non sembra aver violato il suo potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 27 PA, vi è da supporre che la censura sollevata, con ogni probabilità, sarebbe stata respinta in quanto infondata.

- 5 -

E. 4

In virtù di quanto precede, le spese processuali sono poste a carico della reclamante; queste sono calcolate giusta l'art. 3 del regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie, tenuto conto della fase avanzata della procedura, a fr. 1'500.-. Dedotto l'importo di fr. 1'000.- già versato a titolo di anticipo delle spese, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale.

Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

- 6 -